

2396<sup>13</sup>

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Reg. Gen. N. 1664/81  
Cronologico N. 5252  
Spertorio N. 838  
12/12/82  
Udienza del

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

- Dott. Pietro DE. BIASI  
- Presidente -
- Dott. Gaetano CAROTENUTO - Rel. -
- " G. Battista D'AVINO
- " Luigi COSTANZA
- " Eduardo PIERANTONI  
- Consiglieri -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso proposto da:

CASATI Egidio e CASATI Alba, elett.te dom.ti in Roma,  
P.zza di Firenze, 24, presso l'avv. Giuseppe Valensise

che li rapp.ta e difende par mandato a margine del  
ricorso, unitamente all'avv. Pietro Pelligra.

- Ricorrenti -

contro

COND. di Via Quadrio, 20-Milano, in persona dell'Amm.re

Antimo Battèzzati; elett.te dom.to in Roma, presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione, rapp.to e

difeso dagli avv.ti Walter Izzi e Francesco Stazzi

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia studio  
al SIG. MARONE  
per diritti L. 8000  
7 NOV. 1989  
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia legale  
al Sig. Valensise  
il 10 AGO. 1983  
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia studio  
al SIG. CATTANZI  
per diritti L. 8000  
27 GEN. 1993  
IL CANCELLIERE

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**UFFICIO COPIE**

Rilasciata copia studio  
al Sig. ONGARO  
per diritti L. 3000  
il 13 OTT 1993

**IL CANCELLIERE**

per proc. a margine del controricorso.

- Controricorrente -

e contro

CARBOTERMO S.a.s., in persona del socio accomandatario

Silvano Finzi; elett.te dom.ta in Roma, Via Salaria

72; rapp.ta e difesa dall'avv. Biagio M. Gaetani per

delega a margine del controricorso.

- Controricorrente -

per l'annullamento della sentenza della C.A. di Mi-

lano del 17/10/79 - 26/2/80.

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**UFFICIO COPIE**

Rilasciata copia studio  
al Sig. DIMOLA  
per diritti L. 3000  
il 28 MAG. 1994

**IL CANCELLIERE**

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**UFFICIO COPIE**

Richiesta copia studio  
del Sig. De Robertis  
per diritti L. 8000  
il 21 LUG 1995

**IL CANCELLIERE**

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

audienza del 12/11/82 dal Cons. Gaetano Carotenuto.

Per il ricorrente è comparso l'avv. Valensise, che

ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr.

Biagino VALENTE, che ha concluso per il rigetto del

1° motivo di ricorso e per l'accoglimento per quanto

di ragione del 2°.

**SVOIGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto notificato il 4 giugno 1975

Egidio e Alba Casati citavano davanti al Tribu-

nale di Milano il Condominio dell'edificio di

Via Maurizio Quadri n. 20 e la s.p.a. Carboter-

mo esponendo che nel 1972, a seguito di delibera

dell'assemblea dei condomini, nei locali sotto-

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**UFFICIO COPIE**

Richiesta copia studio  
da Sig. De Robertis  
per diritti L. 1154  
il 12 7 APR 2017  
**IL CANCELLIERE**

stanti l'appartamento, abitato da Alba Casati e  
di proprietà di Egidio Casati, era stata installata ad opera della società Carboterm, una nuova centrale per l'impianto di riscaldamento, funzionante a gasolio, in sostituzione di quella precedente funzionante a carbone. Poichè l'esercizio del nuovo impianto provocava rumori e vibrazioni intollerabili con pregiudizio alla salute e alla normale attività degli occupanti dello appartamento e con deprezzamento dello stesso

obile, chiedevano che i convenuti fossero condotti in solido a trasferire la centrale termica nel cortile dell'edificio e a risarcire i danni, anche non patrimoniali, subiti dagli attori.

I convenuti resistevano alle domande.

Dopo il compimento di un accertamento tecnico il Tribunale, con sentenza 30 marzo 1978, ritenuto che la centrale termica provocava rumori eccedenti i limiti della normale tollerabilità, condannava il condominio ad eseguire le opere di riduzione della rumorosità indicate al n. 4 delle conclusioni della consulenza tecnica e respingeva la domanda di risarcimento del danno.

Su gravame principale dei Casati e inci-

dentale dei Casati e incidentale del Condominio  
la Corte d'appello di Milano, con sentenza  
26 febbraio 1980, in parziale riforma della deci-  
sione del Tribunale, accoglieva la domanda di risar-  
cimento del danno non patrimoniale ( in relazione  
alla configurabilità del fatto come reato ) e con-  
dannava i convenuti, in solido, a pagare lire  
200.000 a favore di ciascuno degli attori. Con-  
fermava nel resto la decisione impugnata e  
compensava le spese.

Contro questa sentenza i Casati hanno  
proposto ricorso per cassazione sulla base  
di due motivi.

Le controparti resistono con separati con-  
trocirso.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denuncia violazione  
degli artt. 2, 3, 32, 38 Cost. 2043 e 844 cc.  
in relazione all'art. 360 n. 3 cpc. nonchè in-  
sufficienza di motivazione su punti decisivi  
della controversia ( art. 360 n. 5 cpc.).

I ricorrenti promettono che la Corte  
di merito ha ritenuto che l'esercizio dell'implan-  
to termico condominiale, la cui centrale è posta  
in un locale sottostante il loro appartamento,

provoca "immissioni illecite " in quanto la " rumorosità dell'impianto è dimostrata dalle indagini di consulenza che hanno portato ad accertare in relazione ad essa un valore di 35 dB che deve ritenersi assai elevato , come giustamente ha stabilito il Tribunale , in base alle sole nozioni della comune esperienza, considerando precipuamente che essa, nella specie, si presenta con una incidenza veramente insidiosa per la sua persistenza, determinata dal continuo funzionamento delle pompe e della intermittenza, a brevi intervalli, ma per un lungo lasso della durata del giorno, delle accensioni del bruciatore". La stessa corte ha però ritenuto infondate le pretese dei ricorrenti " di vedere inibito l'uso della centrale ovvero ordinato lo spostamento in altro luogo dell'impianto", osservando che il Tribunale rettamente si era limitato "ad ordinare al condominio l'esecuzione delle opere indicate dal consulente siccome utili ad eliminare i rumori o meglio a ricondurli nei limiti della tollerabilità" posto che; a) "la garanzia di una assoluta quiete non costituisce oggetto di considerazione alcuna da parte del legislatore , che impone di sopportare quanto deve ritenersi normalmente tollerabile"; b) " gli

accorgimenti suggeriti dal consulente tecnico d'ufficio e ritenuti dal Tribunale sono tali da ridurre del 30 % la rumorosità della centrale e quindi da ricondurre la situazione in limiti escludenti ogni disagio giuridicamente apprezzabile per la notevole caduta del valore rispetto a quel grado valutato come ragione di disturbo e di degrado delle condizioni di vita".

I ricorrenti deducono che le argomentazioni della Corte di merito : 1) in quanto fanno riferimento alla nozione di normale tollerabilità sono viziate dall'errore giuridico di ritenere applicabile la disciplina dell'art. 844 cc. - la quale si riferisce esclusivamente ai rapporti fra fondi e impone quindi il temperamento delle ragioni della proprietà con le esigenze della produzione - mentre nel caso di specie in cui, da una parte, è stata chiesta la tutela del diritto alla salute ( che ha carattere primario e non comprimibile) e, dall'altra, si difende l'esercizio di un impianto che nessun rapporto ha con la produzione, si trattava di fare applicazione dell'art. 2043 cc. il quale prevede la repressione dell'attività illecita altrui, qualunque sia il suo grado di nocumento del diritto tutelato;

2) in quanto comportano completa adesione alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio ( il quale ha ritenuto che il rumore poteva essere ricondotto nei limiti della tollerabilità mediante opinabili accorgimenti tecnici da eseguire "in loco " senza lo spostamento della centrale) non tengono conto alcuno degli elementi concreti della fattispecie ( preesistenza di un impianto a carbone non rumoroso; intensità del rumore del bruciatore e delle pompe; pari a 35 dB, rispetto al rumore di fondo di 20 dB; ubicazione della centrale a contatto immediato col soprastante appartamento) e delle puntuali osservazioni del consulente tecnico di parte circa gli elementi da prendere in considerazione ai fini della corretta soluzione del problema dell'abbattimento di un rumore\* che provoca disturbo ( distanza della fonte sonora dal luogo disturbato; mezzo di propagazione del rumore ( via solida, ~~aerea~~ e liquida); entità del fondo locale ai fini del mascheramento del rumore ; potere attenuante della chiusura di finestre in un caso del genere in cui il rumore non si propaga soltanto per via aerea).

Il motivo è fondato nei limiti delle precisazioni che seguono.

1)- L'azione diretta a inibire l'esercizio

della centrale termica condominiale nel luogo dove attualmente si trova e a ottenere il risarcimento del danno è stata proposta, oltre che da Alba Casati, la quale abita nell'appartamento soprastante i locali in cui la centrale è posta, anche da Egidio Casati nella sua qualità di proprietario dell'immobile.

Per le pretese fatte valere da quest'ultimo non sembra possa dubitarsi dell'applicabilità della disciplina <sup>alle immissioni</sup> relativa (art. 844<sup>cc.</sup>) considerando che essa, nei rapporti tra proprietari di fondi (e tali rapporti sono configurabili anche tra parte di proprietà esclusiva e parte di proprietà comune nel condominio di edifici), appresta una tutela di carattere reale, secondo lo schema della "negatoria servitutis", mentre nei rapporti tra il proprietario ed il terzo non proprietario cui le immissioni siano imputabili (nel caso di specie, il costruttore della centrale termica) appresta una tutela di carattere personale (vfr. Cass. 27/2/1976 n. 647).

Per quanto riguarda in particolare la tutela di carattere reale nei rapporti di condominio è da aggiungere che, anche se si volesse ricondurre la fattispecie nell'ambito normativo degli

art. 1102 e 1120 cc. ( riguardanti, rispettivamente, i limiti dell'uso della cosa comune e le innovazioni vietate), l'orbitanza dei limiti dell'uso e il divieto delle innovazioni in quanto diminuiscono o ostacolano il godimento della cosa di proprietà esclusiva devono necessariamente trovare nei principi dettati dall'art. 844 cc. il loro canone di riferimento.

-9-

Ma, anche per le domande ( inibitoria e risarcitoria) fatte valere da Alba Casati a tutela del suo diritto alla salute il richiamo ai principi di cui all'art. 844 cc. non può ritenersi improprio.

Tradizionalmente la giurisprudenza, sia della Corte Costituzionale, sia di questa Corte, distingue e pone su piani diversi la tutela del diritto di proprietà e la tutela del diritto alla salute affermando che la disciplina sulle dimissioni dettata dall'art. 844 cc. riguarda i rapporti attinenti alla difesa dei fondi, mentre per la tutela del diritto alla salute trova applicazione la disciplina dell'art. 2043 cc. ( cfr, ~~Cass.~~ Cost. 23/3/1974 n. 247 e Cass. 7/3/1975 n. 837). Si è anche precisato che il diritto soggettivo alla salute è direttamente riconosciuto dall'art. 32 Cost. ( Sez. UM. 9/4/1973 n. 999 - 9/3/1979 n.

1463 - 6/10/1979 n. 51, 77 e Corte Cost. 26/7/1979 n. 88) con la conseguenza - tratta da una parte della dottrina - che la sua tutela con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento ( sulla base, in particolare, del riconoscimento di una generale azione inibitoria, connessa allo " ius excludendi" che è proprio dei diritti assoluti) è attuabile in forza di tale specifico precetto senza la mediazione di norme diverse.

Sembra peraltro che la drastica ~~esclusio-~~ne della disciplina contenuta nell'art. 844 cc. - che, indubbiamente dettata per la tutela della proprietà fondiaria, consente una particolare duttilità d'intervento da parte del giudice - dall'ambito della tutela del diritto alla salute e la conseguente utilizzazione, ai fini di questa ultima tutela, del solo strumento della inibizione assoluta non sia appagante.

Nessuno mette in discussione che il bene della salute, per il suo carattere primario, deve essere protetto contro qualsiasi attività che possa menomarlo . Occorre però considerare che la ricerca della esistenza della menomazione ( ossia del confine tra una attività che reca un semplice fastidio psico-fisico e una attività

che determina una vera menomazione di quel bene, nel senso di dare luogo a oggettivi fenomeni patologici, fisici o psichici) non può essere compiuta con criteri astratti, che prescindano dal concreto ambiente in cui la persona è chiamata a vivere ed operare. L'assolutezza e la incomprimibilità di un diritto: a) quali siano le condizioni obiettive nel cui contesto il diritto viene ad essere esercitato; b) se sia razionale il sacrificio totale di ogni altra esigenza in potenziale conflitto con esso.

Tale necessità di accertamento si impone in particolare evidenza nei casi, come quello in esame, in cui l'attività confliggente (esercizio di impianto condominiale di riscaldamento) è realizzata per soddisfare esigenze che non solo sono comuni allo stesso titolare del diritto alla salute, ma sono collegate alla tutela del medesimo bene che forma l'oggetto di quel diritto, essendo l'attività diretta a rimuovere delle cause di pregiudizio (il rigore invernale).

Diventano di conseguenza giustificati sia il ricorso al criterio della tollerabilità della molestia, al fine di stabilire il predetto confine tra attività che reca un semplice fastidio psico-fisico, sia pure ripetuto, e attività

che determina una vera menomazione della salute, sia la possibilità di estendere l'intervento del giudice al di là della barriera dell'inibizione assoluta in modo da comprendere la determinazione dei mezzi necessari per ricondurre all'attività aggressiva nei limiti del diritto. Il che conduce in definitiva a ritenere razionale, per la tutela del diritto alla salute, l'applicazione analogica delle disposizioni dell'art. 844 c. 2.

2. Al problema delle opere da compiere per ridurre il rumore nei limiti della tollerabilità la Corte di merito dedica solo poche osservazioni, le quali non lasciano intendere né la natura e l'entità delle opere stesse ( indicate genericamente come " opere indicate dal consulente" ) né la loro concreta attitudine, tenuto conto delle osservazioni del consulente tecnico di parte, a ridurre il rumore nei limiti predetti.

Solo dal ricorso e dal controricorso si ricava che il consulente aveva prospettato una duplice soluzione e che la soluzione adottata, secondo il dispositivo della sentenza del Tribunale, è stata quella indicata con il n. 4.\*

Ciò posto è da considerare che è bensì

vero, in base alla giurisprudenza di questa  
Corte, in che il giudice di merito può adottare le  
conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico  
d'ufficio senza una diffusa motivazione e che,  
nell'ipotesi che la parte dispositiva di una sentenza  
faccia riferimento a soluzioni tecniche  
prospettate dal consulente, il richiamo " per re-  
lationem" alla consulenza può anche comportare ( con  
ciò ampliando la portata della richiamata giuris-  
prudenza ) la necessità, per il giudice di legittimità,  
di esaminare direttamente la consulenza  
al solo fine di accertare quale sia il concreto  
significato da dare a quel dispositivo, ma questo  
presuppone, da una parte, l'unicità della soluzione  
proposta e, dall'altra, la mancanza di critiche  
alla soluzione. In caso contrario il giudice di  
legittimità non può ritenere integrata la motiva-  
zione della sentenza di merito con le argomentazioni  
della consulenza ( nell'ambito delle quali deve  
essere operata una scelta) con la conseguenza che  
il giudice di merito non può sottrarsi all'obbligo  
di motivare il suo convincimento in relazione sia  
alla pluralità delle soluzioni prospettate dal  
consulente sia alle critiche svolte dai consulenti  
di parte con riguardo specifico alle soluzioni

tecniche ~~che~~ siano state escluse, ( nel caso di specie, la localizzazione della centrale allo esterno del fabbricato).

L'assoluta mancanza di motivazione su tali elementi e l'impossibilità, per il giudice di legittimità, di accertare qual~~l~~ sia stato lo iter logico seguito dai giudici di merito per pervenire alla loro decisione comportano l'accoglimento, per tale ragione, del primo motivo del ricorso.\*

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli art. 1223, 1226, 2056 cc. e 115, 91, 93 cpc. in relazione all'art. 360 n. 3 cpc. nonché insufficienza di motivazione su punti decisivi della controversia ( art. 360 n. 5 cpc.).

I ricorrenti, oltre a lamentare la ingiustificata compensazione delle spese processuali, deducono che la Corte di merito nell'esaminare la domanda di risarcimento dei danni: 1) ha ommesso di considerare il danno biologico cagionato ad Alba Casati, in relazione al quale era stata prodotta apposita documentazione medica; 2) ha ritenuto non provato il danno patrimoniale, il quale era invece insito nella menomazione del godimento dell'immobile prodotta dal rumore e nel conseguente deprezzamento dello stesso bene og-

getto della proprietà ; 3°) ha liquidato in misura ~~risarcitoria~~ ( lire 200.000 per ciascuno degli attori) il danno non patrimoniale, in relazione alla configurazione del fatto come reato, senza tener conto della intensità e della durata dello inquinamento acustico.

Anche questo motivo ~~questo motivo~~ è fondato nei limiti delle precisazioni che seguono.

1. Fondata è la doglianza circa la mancata considerazione del danno biologico, dedotta fin dall'atto introduttivo del giudizio.

E' possibile che la Corte di merito abbia dato inconscia adesione al tradizionale orientamento secondo il quale il danno agli organi e alle funzioni fisiologiche e psicologiche dell'uomo sia risarcibile soltanto ; a) in relazione alla cagionata diminuzione della attitudine del soggetto al lavoro produttivo e incida quindi sulla capacità di produrre reddito ( danno patrimoniale) ; b) in relazione alle sofferenze patite dal soggetto quando il fatto è configurabile come reato ( danno non patrimoniale).

Ma tale orientamento, anche in conseguenza di un lungo e travagliato dibattito al quale hanno dato incisivo apporto i cultori della scien-

za medico-legale, è superato dalla recente giurisprudenza, sia della Corte Costituzionale ( citata sent. 26/7/1979 n.88) sia di questa Corte ( sent. 6/6/1984 n. 3675), la quale ha affermato, in relazione al riconoscimento costituzionale del diritto alla salute ( e, quindi, all'ambiente salubre), che il risarcimento dovuto per effetto della sua lesione non può essere limitato alle conseguenze che incidono sull'attitudine a produrre reddito, ma deve comprendere gli effetti della lesione del diritto considerato come posizione soggettiva autonoma.

Invero è la stessa comune sensibilità che impone di considerare nella loro autonoma rilevanza le menomazioni della integrità psicofisica della persona, giacchè esse incidono direttamente su quello che è il " valore uomo " nella sua concreta dimensione. Valore che non è riconducibile alla sola attitudine a produrre ricchezza ma è collegato alla somma delle funzioni naturali ( le quali hanno rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica, in relazione alle varie articolazioni ambientali in cui la vita si esplica, e non solo economica) afferenti al soggetto.

risprudenza tradizionali ad ammettere l'autonoma risarcibilità del danno biologico sono collegate alla difficoltà di ordine dogmatico di inquadrarlo nelle categorie di diritto positivo del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale.

Occorre subito dire che il tentativo di semplificare il problema e di risolverlo con l'affermazione che, escludendo la natura patrimoniale del danno biologico, è agevole rinvenirlo nell'art. 32 Cost. uno dei "casi determinati dalla legge" in cui è ammessa la risarcibilità del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 cc. è obiettivamente incongruo.

Il risarcimento del danno, in quanto riguarda la fase della reazione dell'ordinamento di fronte alla lesione di un diritto<sup>2</sup> a cui tutela la sanzione è posta. E, in questa ottica, non può negarsi che l'art. 32 Cost., col riconoscere il diritto soggettivo alla salute, si limita a risolvere il problema della pregiudiziale identificazione di cui si è detto senza nulla disporre circa i rimedi posti a sanzione della lesione del diritto. Di conseguenza, anche ammesso che il dan-

(v. postilla in fondo)

no biologico possa essere qualificato come danno non patrimoniale, la sua risarcibilità non sarebbe garantita dall'art. 2059 cc. il quale presuppone una specifica disposizione di legge " circa il risarcimento " ( come quella dell'art. 185, comma 2, cod. pen. ) e non " circa il diritto".

La strada più corretta da percorrere è quella che muove da una più attenta considerazione della portata ~~pre~~cettiva dell'art. 2043 cc. il quale, ponendo il principio della risarcibilità del " danno ingiusto", senza altra qualificazione ( in particolare, senza riferimento specifico alla natura patrimoniale del danno, nel senso che riguardi necessariamente le menomazioni del complesso di rapporti giuridici patrimoniali, di carattere reale e obbligatorio, che fanno capo al soggetto) stabilisce in via immediata la risarcibilità delle menomazioni di quello che è il complessivo valore della persona, nella sua proiezione non solo economica e oggettiva fatta palese dal patrimonio, ma anche ~~o~~ soggettiva ( biologica e sociale) nel senso sopra evidenziato.

Corollario di questa impostazione è che il danno non patrimoniale di cui si occupa l'art. 2059 cc. non è qualcosa di nuovo e di

estraneo alla previsione dell'art. 2043 cc.

-19-

ma in esso è compreso, costituendone una specificazione al pari del danno patrimoniale ( entrambi sono delle species nell'ambito del genus " danno ingiusto"). Il danno non patrimoniale, ristretto alla nozione classica della ripercussione negativa, entro la psiche del soggetto, del torto subito ( dolore, sofferenza, tristezza) diveta risarcibile, in via di eccezione al principio, solo quando sia riconducibile a fattispecie previste espressamente dalla legge.

2. Priva di fondamento è la doglianza circa il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale dedotto in relazione al mancato godimento e al deprezzamento dell'immobile.

La Corte di merito ha osservato che, di tale danno specifico, nessuna prova era stata data.

Considerando che gli attori non hanno neppure dedotto che, in concreto, siano stati costretti ad abbandonare l'appartamento per effetto del rumore e che, sempre in concreto, a causa del rumore, abbiano perduto delle occasioni di vendita o di locazione dell'immobile o abbiano

avuto delle offerte di tali contratti per corrispettivi inferiori ai valori di mercato, evidente è il difetto di prova di questa particolare ragione di danno, la quale non può essere ancorata in modo automatico al solo carattere illecito delle ammissioni.

3. Fondata è la doglianza relativa alla liquidazione del danno non patrimoniale, riconosciuto dalla Corte di merito in relazione alla configurazione come reato del fatto in questione.

Per questo titolo la Corte di merito ha liquidato per il periodo di tempo corrente fra l'inizio del funzionamento della centrale termica nel 1972 e la futura data di realizzazione delle opere necessarie per ridurre il rumore entro i limiti della tollerabilità la somma di lire 200.000 per ciascuno degli attori.

E' bensì vero che rientra nello esclusivo compito del giudice di merito la liquidazione del danno e che essa sfugge, in quanto compiuta col ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226 cc., a sindacato in sede di legittimità. Ma devono pur sempre essere rispettate le esigenze della razionale correlazione fra entità oggettiva del danno ( nel caso di specie,

ripetuto nel tempo) ed equivalente pecuniario tenuto conto del potere d'acquisto della moneta.

-21-

Orbene, tenuto conto del valore corrente della moneta, la somma predetta viene a rappresentare poco più di un simbolo, un simulacro di risarcimento, senza connessione con la natura e l'entità del danno da risarcire.

4. In conseguenza dell'accoglimento del ricorso per quanto di ragione, resta assorbita la doglianza circa le spese.

L'impugnata sentenza deve pertanto essere cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio della causa ad altro giudice, il quale pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione.

Cassa, in relazione alle censure accolte, la sentenza 26 febbraio 1980 della Corte di appello di Milano - sezione quarta civile - con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'appello, la quale pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione

Così deciso in Roma addì 12 novembre 1982.

*10/12*

<sup>1</sup> T adde: "in altri termini, non contrastano con la necessità di accertare:" - <sup>2</sup> T adde: "postula l'identificazione precipuziale del diritto" - (possibile offusca) -

*Paolo De Rosa*  
Paolo Conteudo, est.

REG.	L. 50.000
C. A.	» 22.500
	L. 72.500
Belli	» 4.200
	L. 76.700

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Oggi, - 6 APR. 1983 -

IL CANCELLIERE

*De Rosa*

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

*De Rosa*

REGISTRATA A ROMA AL N. 1868/4  
ESATTE LIRE *Sessantasettemila* 700  
IL 31 MAG. 1983 DA  
*Valensire*  
IL CANCELLIERE REG. IL 1° DIRIGENTE  
(G. Proietti.) (... I... ilia)

